



Audizione su Atto del Governo n.19

Schema di decreto legislativo recante “Codice dei Contratti Pubblici”

Camera dei deputati

Commissione VIII
Ambiente territorio e lavori pubblici

Roma, 31 gennaio 2023

1. Premessa

Quella del nuovo Codice Appalti è sicuramente la riforma più impattante sul sistema ordinamentale di Comuni e Città Metropolitane, tra quelle previste dal Pnrr. Ciò in quanto, se non accompagnata da un'adeguata fase transitoria, come richiesto dall'Associazione, il rischio concreto della nuova disciplina sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture, rischia di determinare un serio e grave rallentamento degli investimenti da parte dei principali investitori pubblici, **ossia i Comuni e le Città Metropolitane, che rappresentano l'80% degli investimenti del Paese nel triennio 2018-2020 (dati Corte dei Conti in sede di audizione alla Camera dei Deputati, nel febbraio 2021).**

Né va sottovalutato che proprio Pnrrr, assegna ai Comuni e alle Città Metropolitane circa 40 miliardi di euro e che l'entrata in vigore del nuovo Codice, proprio nel momento in cui Comuni e Città Metropolitane sono impegnati nell'attuazione di progetti già finanziati, rischia di compromettere anche il rispetto dei target assegnati dalla U.E.

La delicatezza degli interessi in gioco richiede dunque un'ulteriore riflessione da parte del Parlamento ed un'equilibrata soluzione alle principali problematiche sollevate in Conferenza Unificata dall'Associazione.

A tal fine, di seguito, si riportano le principali valutazioni sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" e proposte emendative sulle principali criticità.

2. Osservazioni generali

I **Principali punti di positività** del nuovo Codice riguardano la messa "a regime" di alcune discipline attualmente utilizzate come deroghe al d.lgs 50/16:

- i) procedure semplificate per gli affidamenti sottosoglia già introdotte con il dl 76/2022 e dl 77/2021;
- ii) appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- iii) la riforma del processo amministrativo che mira a non bloccare le opere pubbliche rendendo più difficile l'ottenimento della c.d. sospensiva attraverso l'applicazione del principio del contemperamento degli interessi pubblici;
- iv) la valorizzazione dell'appalto cd congiunto che consente un accordo tra stazioni appaltanti ex articolo 15 della legge 241/1990 per l'affidamento di un lavoro, servizio o acquisto di fornitura
- v) eliminazione di un livello progettuale (non c'è più il progetto definitivo). Su questo tuttavia si auspica un alleggerimento delle previsioni contenute nell'allegato 1.7 in merito al PFTE.

Positivo anche **l'innalzamento della soglia oltre la quale vige l'obbligo di aggregazione e la qualificazione dell'affidamento dei lavori**, che il nuovo Codice porta a **500mila euro**

- limite giusto ed equo - rispetto a quella preliminarmente indicata nelle linee Guida ANAC di cui alla delibera 441 del 28 settembre 2022 che si limitava a richiamare la soglia per l'affidamento diretto dei lavori (150mila euro).

Su tale specifico aspetto preme evidenziare che la succitata soglia permette unicamente di non avere l'obbligo di ricorrere ad altro soggetto qualificato per gli affidamenti di lavori pubblici ma non per fare affidamenti diretti, la cui soglia rimane quella dei 150mila euro. E' del tutto evidente che ciò non inficia affatto la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, principio su cui ANCI concorda pienamente, ma significa semplicemente che il Comune non qualificato potrà svolgere la sua procedura negoziata in modo autonomo, senza dover ricorrere obbligatoriamente a soggetti qualificati, per appalti superiori a 150mila euro e fino a 500mila euro, come già previsto dal Dl 76/2022.

Si portano all'attenzione, quindi, i **Principali punti di criticità dello schema di decreto legislativo** che necessitano di chiarimenti e/o modifiche, fra cui:

- **chiarire la possibilità di individuare il Rup anche tra dipendenti a tempi determinato** (art. 15. c. 2), ciò al fine di consentire la speditezza procedurale anche per amministrazioni a minore complessità organizzativa. Su tale proposta in sede tecnica di Conferenza Unificata, il Governo si è impegnato a declinare il principio emendativo che consente di individuare il RUP anche fra il personale assunto a tempo determinato. Auspichiamo che tale impegno venga tradotto in modifica al testo del provvedimento.
- prevedere che **la programmazione triennale delle opere pubbliche nonché quella biennale degli acquisti di beni e servizi non debbano essere “contestualmente” accompagnate da un piano di formazione specialistica** (art. 15, c. 7), con un inutile appesantimento di oneri burocratici a carico di strumenti di programmazione completamente avulsi da quelli attinenti invece al personale;
- **semplificare della fase di programmazione delle opere, servizi e forniture** la cui disciplina rimane sostanzialmente inalterata rispetto a quella vigente con la conseguenza di dover, a volte, reiterare l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche anche solo ed esclusivamente per modifiche progettuali di dettaglio non incisive ovvero, altre volte addirittura di non poter procedere in assenza del DUP approvato (art. 37);
- **chiarire e semplificare le cause di esclusione non automatica** che sembrano porre in capo alle stazioni appaltanti l'onere burocratico di procedere ad un vero e proprio “processo indiziario” nonché foriere di possibili contenziosi (art. 95);
- **necessità di semplificare alcuni elementi del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti**, prevedendo la qualificazione “di diritto” delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo nonché ulteriori e specifiche modifiche come indicate al punto 3 del presente documento (artt. 62, 63 e allegato II.4)
- **modificare la procedura per la revisione dei prezzi** in quanto rimanda ad indici ISTAT da approvare annualmente, al 30 settembre, ma d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciò non appare in linea con la necessità di un intervento

tempestivo sul caro prezzi e porterà, inevitabilmente, ad un ritardo procedurale per coprire i maggiori oneri ovvero per usufruire di eventuali maggiori risparmi, in analogia con quanto sta accadendo oggi (art. 60)

- **chiare, in relazione alla realizzazione di opere a scomputo** (art. 13 e all. I.12 comma 6) che il privato può intervenire operando esso stesso da SA, con esclusione in deroga, dal sistema di qualificazione. Ciò nel testo attuale non è previsto, pertanto l'opera potrebbe essere realizzata solo dall'amministrazione e non dal privato, come invece approvato da prassi ormai consolidata avallata anche in ambito europeo e nazionale (determinazione AVCP del 6/7/2009)
- modificare alcune norme relative al **Partenariato sociale** per semplificarne la procedura di attivazione del partenariato sociale stesso ed agevolare la sussidiarietà orizzontale in favore della partnership pubblico privata a finalità sociale

3. Valutazione sul sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Un approfondimento specifico meritano **le proposte ANCI inerenti il sistema della qualificazione delle Stazioni appalti e delle Centrali di Committenza, punto essenziale per i Comuni.**

Su tale tematica, l'Associazione ribadisce e condivide la necessità di attivare la "professionalizzazione" delle stazioni appaltanti come richiesto dall'UE, ma riteniamo necessarie alcune modifiche che consentano l'operatività del sistema di qualificazione evitando potenziali rischi rispetto alla realizzazione delle opere pubbliche.

A tal proposito, si evidenzia che gli articoli 62 e 63 dello schema di decreto legislativo, sulla tema della **qualificazione** riprendono le recenti linee guida ANAC sulla qualificazione, confermando la previsione che **tutti i Comuni, sia Capoluogo che Piccoli, debbano qualificarsi per progettare, affidare ed eseguire appalti** con differenti soglie per lavori e servizi/forniture.

Tale **sistema di qualificazione va modificato**, anche e soprattutto per l'esigenza di risolvere il **problema della carenza di centrali di committenza che non si qualificano.** Pertanto, come ANCI, chiediamo di:

- a) prevedere – elemento fondamentale - soprattutto in questa delicata fase di attuazione del PNRR, **la qualificazione "di diritto"** ovvero "di diritto con riserva" anche dei Comuni Capoluogo, al pari delle Province e delle Città Metropolitane.
- b) **modificare e semplificare la procedura farraginoso** inerente la ricerca delle centrali di committenza qualificate da parte di soggetti non qualificati. Per ANCI, tale norma va corretta. Occorre introdurre la possibilità di poter **procedere autonomamente da parte delle SA non qualificate** nel caso in cui non vi sia una stazione appaltante qualificata che in tempi rapidi possa effettuare l'affidamento richiesto, eliminando così il passaggio con ANAC ed i lunghi tempi di attesa adesso previsti.

Il nuovo codice, (articolo 62 comma 10), prevede infatti una **procedura complessa**

(dopo 3 rifiuti da parte di Centrali di Committenza (CC) qualificate per la gara di una centrale non qualificata, ANAC affida d'ufficio - non è chiaro a quale CC e con quale modalità - il compito di svolgere la gara stessa). Ciò allunga di molto l'avvio dell'affidamento (si arriva ad un minimo di 45 gg per svolgere tutte le procedure di verifica richieste) di opere pubbliche che potrebbero anche essere interventi urgenti di manutenzioni straordinaria, si pensi ad esempio alla riparazione di un tetto di un asilo nido o alla realizzazione di una argine di un fiume per rischio idrogeologico;

- c) **introdurre un congruo periodo transitorio** rispetto all'entrata in vigore del sistema di qualificazione che tenga conto della necessità di realizzazione degli interventi del PNRR, quindi indicativamente almeno fino al 30 giugno 2026.

Si precisa infine che, in sede di Conferenza unificata, **il Governo si è impegnato a:**

- verificare con la Commissione Europea, **in sede di prima applicazione, l'iscrizione con riserva anche dei Comuni capoluogo (oltre alle Città Metropolitane e alle Province) nell'elenco delle centrali di committenza qualificate di diritto**. Auspichiamo, visto l'impegno del Governo, che anche il Parlamento faccia propria questa richiesta di modifica nell'espressione del proprio parere.
- verificare la sostituzione dell'attuale procedura di affidamento per le centrali di committenza non qualificate, con un meccanismo rapido ed efficiente che, in tempi certi, consenta all'amministrazione non qualificata di individuare una centrale di committenza disponibile a svolgere la procedura di gara. Il Governo, sempre in Conferenza Unificata, ha condiviso il principio emendativo dell'Associazione su questo punto. Auspichiamo anche su questo che il Governo traduca in un correttivo alla norma la condivisione del principio e che il Parlamento faccia propria questa richiesta nell'espressione del proprio parere.

Infine, è importante segnalare la necessità di un **accompagnamento rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni del nuovo codice appalti**, altrimenti il rischio è di bloccare gli investimenti proprio mentre abbiamo bisogno di avviare le opere previste nel PNRR ed anche quelle necessarie, per lo sviluppo locale e del Paese, già programmate.

Per completezza, si allegano gli emendamenti fondamentali dell'ANCI, già consegnati nel corso della Conferenza Unificata politica del 26 gennaio 2023.



Proposte emendative fondamentali

Schema di decreto legislativo recante “Codice dei Contratti Pubblici”

Articolo 15
Responsabile unico del Procedimento (RUP)

Al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:

- Al primo periodo, le parole “*Contestualmente all’adozione del*” sono sostituite con le seguenti: “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il*”;
- Dopo le parole articolo 37, le parole “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il connesso piano di formazione specialistica per il proprio personale*”, sono sostituite con le seguenti: “*adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture*”
- *Il secondo periodo è soppresso.*

Motivazione

La modifica è necessaria al fine di chiarire che le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare un piano di formazione specialistica dedicato al personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ma non già in sede di approvazione del programma di cui all’articolo 37. Ciò in quanto il programma triennale delle opere è biennale degli acquisti non sono strumenti idonei all’adozione di uno specifico piano formativo specialistico dei dipendenti dedicati agli acquisti di lavori, servizi e forniture, che invece dovrà essere predisposto tenendo conto delle esigenze dell’amministrazione anche alla luce delle programmazioni citate, ma non solo poiché attinente tutto il personale che svolge funzioni di pubblica committenza e non solo il responsabile del procedimento. E’ necessario inoltre eliminare il richiamo del piano ai fini di valutazione del personale e della carriera in quanto non in linea con le altre disposizioni in materia di valutazione del personale.

Allegato I.12

Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione

All’Allegato I.12 apportare le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 1, comma 1 dopo le parole “articoli 37, 45” inserire le seguenti “, 62, 63”;

- b) all'articolo 1 dopo il comma 1 inserire il seguente: “2. *La funzione di stazione appaltante è assunta dai soggetti privati di cui al citato articolo 13, comma 7, oppure dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo a norma del successivo art. 2.*”;
- c) sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente articolo:
 “Articolo 2. *Affidamento delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione*
 1. *L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.*
 2. *L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del codice.* 3. *Oggetto del contratto di appalto sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.*
 3. *L'offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.*”;
- d) conseguentemente modificare la numerazione degli articoli 4 e 5 in articoli 3 e 4;
- e) al nuovo articolo 3 sostituire la rubrica con la seguente: “*Opere di urbanizzazione sotto soglia*” e, al comma 1, dopo le parole “articolo 14” aggiungere le seguenti parole: “, comma 1, lettera a), calcolati secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9,”
- f) al nuovo articolo 4 sostituire la rubrica con la seguente: “*Opere di urbanizzazione primaria funzionali sotto soglia*”;
- g) all'intestazione dell'Allegato I.12 e al nuovo articolo 3, comma 1 sostituire le parole “articolo 13, comma 6” con il seguente riferimento: “*articolo 13, comma 7*”.

Motivazione

La nuova dislocazione della normativa sulle opere a scomputo in parte nell'art. 13 del codice e in parte nell'ambito di un apposito Allegato I.12 (a sua volta suddiviso in diversi articoli con rubriche generiche rispetto all'argomento disciplinato), rischia di dare adito ad interpretazioni errate tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa procedura di gara, escludendo quindi l'ipotesi principale per cui i privati assumono la funzione di stazione appaltante.

Infatti, mentre l'art. 13, comma 7 del codice prevede espressamente che “Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permessi di costruire...”, gli articoli 2 e 3 dell'Allegato I.12 rubricati “Progettazione” e “Modalità di affidamento” fanno riferimento solo al caso in cui sia l'amministrazione ad indire la gara senza fare cenno alla ipotesi in cui i privati assumano la qualità di stazione appaltante.

Una simile interpretazione:

- non è coerente con quanto pacificamente affermato dalle istituzioni e dalla giurisprudenza. In particolare si richiamano le Linee Guida sulla realizzazione delle opere a scomputo redatte da ITACA e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 novembre 2013 e la Determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 dell'allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella quale è stata fornita una ampia ed esaustiva interpretazione della disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo secondo la quale "sia l'ipotesi della gara indetta dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia l'ipotesi dell'esercizio da parte dell'amministrazione delle funzioni di stazione appaltante". Nel primo caso "il privato, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d'appalto.";
- implicherebbe un forte aggravio per le pubbliche amministrazioni che dovrebbero sempre essere le uniche a poter indire le gare, nonché un forte rallentamento nella realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per la collettività.

Tale preoccupazione è maggiormente avvalorata dal fatto che nella nuova versione del Codice è assente la norma (attualmente contenuta nell'art. 38, comma 10 del D.lgs. 50/2016) che prevede espressamente l'esclusione dei privati che realizzano opere a scomputo dal sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti.

La previsione di tale esclusione è di fondamentale importanza in quanto il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è difficilmente applicabile a soggetti privati in quanto:

- l'attività di stazione appaltante per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministrazioni;
- i requisiti richiesti dal Codice alle pubbliche amministrazioni (organizzazione della funzione di spesa e ai processi; consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale; esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ecc.) non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati.

Articolo 62

Aggregazione e centralizzazione delle committenze

Sostituire la rubrica dell'articolo 62 con la seguente "Centrali di committenza e stazioni appaltanti ausiliarie".

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10.La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 5 giorni dalla sua ricezione. In caso di esito negativo ovvero di mancata risposta entro il termine indicato al periodo precedente procede autonomamente allo svolgimento della relativa procedura"

Motivazione

Si propone in primo luogo la ridenominazione della rubrica della norma avendo presente la legge delega che fa riferimento alla qualificazione, alla professionalizzazione, alla costituzione di centrali di committenza ma non alla centralizzazione degli appalti. Riteniamo poi che la norma debba far riferimento in modo inequivocabile a tre capisaldi: la promozione delle competenze e delle professionalità da utilizzare specificatamente per lo svolgimento delle procedure d'appalto; la promozione dell'aggregazione della domanda la sua gestione programmata e coordinata da parte delle amministrazioni che operano nelle stesse aree territoriali, riducendo il numero delle stazioni appaltanti; il supporto alle pubbliche amministrazioni che non possono o non ritengono di dover acquisire la qualificazione. Da questo punto di vista è imponente la procedura attuale che obbliga le stazioni appaltanti non qualificate a chiedere a ben tre centrali di committenza per poi ad ANAC di svolgere la procedura per suo conto. Si tratta di un procedimento farraginoso che non tiene conto delle esigenze di tempestività ed efficienza proclamate dallo stesso schema di codice e qui evidentemente disattese. ANCI propone una soluzione alternativa, basata sulla possibilità della SA non qualificata di attendere pochi giorni e, in caso di esito negativo, procedere all'espletamento della procedura.

Articolo 63

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

- Al comma 4, dopo le parole "Sport e salute Spa" sono aggiunte le seguenti "e le Province, le Città Metropolitane e i Comuni Capoluogo."; il secondo periodo è soppresso.
In alternativa
Al comma 4, al secondo periodo dopo le parole "Città metropolitane" inserire le parole "nonché i Comuni Capoluogo"
- Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "14. Il regime di qualificazione delle stazioni appaltanti entrerà in vigore il 1 luglio 2026".

Conseguentemente

All'allegato II.4

Sono apportate le seguenti modifiche:

- All'articolo 3, alla lettera b) le parole "di importo corrispondente alla qualificazione intermedia o di secondo livello per progettazione e affidamento, se in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.", sono soppresse
- Il comma 3 è soppresso.

Motivazione

L'aggregazione delle stazioni appaltanti e la costituzione di centrali di committenza e di soggetti aggregatori è finalizzata a supportare il processo di qualificazione ed ha, rispetto ad essa, una funzione ausiliaria e strumentale. Il tutto coerentemente con la legge delega che al comma 2, let. c, ha quale oggetto primario il "rafforzamento della qualificazione delle SA" e, in relazione ad esso promuove l'accorpamento e l'aggregazione degli appalti. Dunque, sul piano logico, si disciplina prima la qualificazione delle SA e successivamente si disciplina la loro aggregazione e l'attività delle centrali di committenza.

In merito a ANCI l'emendamento propone:

- 1) *Che anche i comuni capoluogo siano qualificati di diritto al pari delle stazioni appaltanti dello Stato centrale. Infatti, poiché il tema dell'efficienza, della tempestività, della qualità degli appalti, attiene complessivamente al sistema Paese e non può essere focalizzato solo sugli enti locali, si ritiene che questa distinzione tra stazioni appaltanti qualificate di diritto (tutte quelle governative), stazioni appaltanti qualificate di diritto con riserva*

(regioni e provincie) e stazioni appaltanti non qualificate (comuni), non sia conforme al disposto della legge delega, ai principi costituzionali in materia di autonomie locali e sul piano sostanziale sia elusiva dell'obiettivo che lo Stato si prefigge con la qualificazione. Pertanto, si ritiene che il riconoscimento della qualificazione debba ricomprendere, senza riserve, le città metropolitane, le provincie e tutti i comuni capoluogo. In tal modo il nostro Paese sarà dotato su tutto il territorio nazionale di una rete di stazioni appaltanti in modo sufficientemente diffuso in ordine alle esigenze di svolgimento delle relative procedure e presupposto per processi di aggregazione, accorpamento, professionalizzazione. In alternativa si propone la qualificazione di diritto con riserva anche dei Comuni Capoluogo.

- 2) *Che attraverso la qualificazione delle centrali di committenza siano garantiti i servizi necessari alle stazioni appaltanti non qualificate;*
- 3) *Che in sede di prima applicazione l'ANAC tenga conto della necessità di non determinare, anche di fatto, ostacoli e aggravii procedurali che possano ostacolare o ritardare il processo di attuazione del PNRR e pertanto si propone che il regime definitivo della qualificazione delle stazioni appaltanti entri in vigore a decorrere dal 01.07.2026*

Articolo 134

Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

Sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 le parole “analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8” sono sostituite con “ai sensi del comma 4”;

- è aggiunto il comma 4 “4. *L'attivazione dei partenariati speciali è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione procedente, nel rispetto della disciplina vigente, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si renda nota la ricerca di partner, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale adeguati, per le finalità di cui al comma 2, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di partenariato speciale, indicando sinteticamente il contenuto della proposta. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 13, comma 5”.*

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a coordinare la disposizione contenuta nel comma 2 con l'articolo 8 e con l'articolo 13, comma 5, nonché con la vigente disciplina di settore, introducendo un nuovo comma, dedicato alle procedure, analogamente all'articolo 19 del vigente codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016).